

2) Secondo motivo, vertente su errori di diritto, che si suddivide in tre parti, basate:

- su un'interpretazione errata dell'articolo 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA) (con riferimento ai punti da 56 a 58 della sentenza impugnata);
- su un errore di diritto nella definizione della relazione intercorrente tra l'interesse del servizio e il principio di legalità (con riferimento al punto 63 della sentenza impugnata);
- su una violazione dei limiti del controllo giurisdizionale spettante al TFP e sul fatto che il TFP avrebbe così statuito *ultra vires* (con riferimento ai punti 59, 60 e 63).

3) Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione (con riferimento ai punti 57 e 59 della sentenza impugnata).

Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Colomer Italy/ UAMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

(Causa T-681/13)

(2014/C 78/26)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Colomer Italy SpA (Sala Bolognese, Italia) (rappresentanti: M. Ricolfi, F. Tarocco e C. Mezzetti, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Farmaca International SpA (Torino, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Accogliere il presente ricorso, con il conseguente annullamento della decisione della prima Commissione di ricorso del 3 ottobre 2013, notificata il 17 ottobre 2013, resa nel procedimento R 1186/2012-1;
- Rigettare l'opposizione di Farmaca International SpA. alla registrazione del marchio «INTERCOSMO ESTRO», così che la medesima registrazione sia concessa;
- Disporre la rifusione integrale delle spese del presente procedimento a favore della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con elemento verbale «INTERCOSMO ESTRO» per prodotti nella classe 3

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Farmaca International SpA

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo non registrato «ESTRO» per prodotti di «cosmetici per capelli»

Decisione della divisione d'opposizione: L'opposizione è accolta

Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso è rigettato

Motivi dedotti: Violazione e incorretta applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 75 del Regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 24 dicembre 2013 — Lidl Stiftung/ UAMI — Horno del Espinar (Castello)

(Causa T-715/13)

(2014/C 78/27)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Wolter, M. Kefferpütz e A. Marx, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1° ottobre 2013 nel procedimento R 2338/2012-2;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.